

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di febbraio 2024**.

DECRETO FLUSSI – TERMINI PER LE RICHIESTE PER L'ANNO 2024 – DIFFERITI A MARZO DAL DPCM 19 gennaio 2024

il DPCM 19 gennaio 2024, pubblicato sulla G.U. dell'1.2.2024, ha differito i termini per le richieste di nulla osta al lavoro di cui all'art. 8 del DPCM 27 settembre 2023, che ha stabilito la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il periodo 2023-2025. Di seguito i **nuovi termini per le richieste di nulla osta al lavoro**, che per l'anno 2024 potranno essere presentate con le seguenti decorrenze fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2024.

- Per lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art. 6, co. 3 lettera a), cittadini di paesi con cui l'Italia ha già accordi di collaborazione, quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: dalle ore 9.00 del **18 marzo 2024 (in luogo del 5 febbraio)**;
- Per i gli altri lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art. 6, co. 3, lettera b) e commi 4, e 5: dalle ore 9.00 del **21 marzo 2024 (in luogo del 7 febbraio)**;
- Per i lavoratori stagionali di cui all'art. 7: dalle ore 9.00 del **25 marzo 2024 (in luogo del 12 febbraio)**.

venerdì 16

SOSTITUTI D'IMPOSTA – VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR

Termine per il versamento del **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato a dicembre (cod. tributo 1712), sulla rivalutazione del Fondo TFR maturata nel **2023**. L'**imposta sostitutiva** va calcolata applicando a tale rivalutazione l'aliquota del **17%**. In caso di debito, il versamento va effettuato riportando, nel modello F24, il codice tributo **1713** ed indicando il periodo di riferimento **12/2023**. In caso di credito, invece, andrà utilizzato il codice tributo **6781**, indicando l'anno **2023**. Chiaramente, nel caso di inizio dell'attività nel corso del **2023**, mancando la rivalutazione del TFR, non è dovuto alcun versamento a titolo di imposta sostitutiva.

INAIL – VERSAMENTO PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE

Termine per il versamento del premio Inail dovuto come **saldo 2023** ed **acconto 2024**, oppure, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, della **prima rata senza interessi**. L'art. 59 della legge 449/97 prevede, infatti, la possibilità di pagare il premio in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le seguenti, maggiorate degli interessi, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Di seguito si riportano i coefficienti, comunicati dall'Inail, da moltiplicare per gli importi delle varie rate, con l'indicazione del termine ultimo per il pagamento.

RATA	TERMINE DI PAGAMENTO	COEFFICIENTI
1	16.02.2024	0

2	16.05.2024	0,00927123
3	20.08.2024	0,01874849
4	18.11.2024	0,02822575

INAIL - COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE

Termine per l'eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi Inail. Al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo, infatti, **entro il 16 febbraio di ogni anno** il datore di lavoro può comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (art. 28, comma 6 del DPR n. 1124/65). La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata **esclusivamente con modalità telematiche** tramite il servizio "Riduzione presunto" sul sito www.inail.it, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

mercoledì 21 febbraio

DATORI DI LAVORO - TRASMISSIONE ALL'INPS DEI DATI RELATIVI AI FRINGE BENEFIT

Entro il 21 febbraio, come ricordato dall'Inps nel messaggio n. **32/2024**, le aziende possono comunicare telematicamente all'Inps l'importo dei fringe benefit e stock option non conguagliati, riconosciuti nel corso del **2023** a dipendenti cessati nel medesimo anno, al fine di poter effettuare le operazioni di conguaglio e consentire all'Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta.

giovedì 29

INAIL – INVIO DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI

Termine per l'invio telematico del modello di **denuncia** dell'autoliquidazione Inail **2023/2024**. All'interno del modello di denuncia delle retribuzioni è compresa anche l'eventuale indicazione dell'**opzione per il pagamento del premio in rate** e la **domanda di ammissione alla riduzione dei premi da parte delle aziende artigiane**.

INAIL – RICHIESTA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO - MOD. OT23

Termine per la presentazione della richiesta di riduzione del tasso di premio per prevenzione. L'art. 23 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevede, infatti, l'applicazione da parte dell'Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per ottenere la riduzione l'azienda, a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio), può presentare apposita istanza in modalità telematica, fornendo tutti gli elementi richiesti dall'Inail, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso

anno. Ad esempio, la richiesta di riduzione per l'anno 2024 può essere presentata per interventi di miglioramento effettuati nel 2023 ed è operante sul tasso di premio del 2024, applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2024 (autoliquidazione 2024-2025).

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI FEBBRAIO DA INVIARE ENTRO IL 31 MARZO

FRUIZIONE DELL'ESONERO DEL 6/7% DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DIPENDENTE PER GENNAIO

Come illustrato dall'Inps nella Circolare n. 11/2024, i datori di lavoro che abbiano provveduto all'elaborazione delle buste paga di gennaio 2024 senza esporre l'esonero del 6 o 7% dei contributi IVS a carico dipendente, applicabile per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ai sensi dell' art. 1, comma 15, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzandole nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, con indicazione 01.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif>.

Per esporre l'esonero, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, a decorrere da gennaio 2024, si dovranno utilizzare i codici già previsti nel 2023, da esporre nell'elemento <CodiceCausale>:

- ✓ "L098": esonero del 7%, per la retribuzione ordinaria,
- ✓ "L094": esonero del 6% per la retribuzione ordinaria.

Si ricorda, infatti, che la legge di Bilancio per il 2024 non ha riconosciuto alcun esonero per la tredicesima mensilità.